

INTRODUZIONE AL SISTEMA BILANCIO E AL FUNZIONAMENTO DELLE RILEVAZIONI CONTABILI IN PARTITA DOPPIA:

**La coesistenza dei principi di competenza
economica e di prudenza nel Codice Civile:
il dualismo del bilancio d'esercizio**

Il sistema bilancio d'esercizio

Attività = elementi positivi di capitale (ricchezza) ad una data specifica:

- Denaro e c/c attivi
- Crediti verso clienti
- Rimanenze di magazzino
- Terreni e fabbricati
- Impianti, macchinari e attrezzature
- Brevetti, marchi ed altri diritti
- Ecc.

Passività = elementi negativi di capitale (ricchezza) ad una data specifica:


- Debiti verso fornitori
- Debiti verso banche
- Debiti verso il personale e gli enti previdenziali
- Ecc.

Patrimonio Netto = gli elementi di capitale (ricchezza) di pertinenza dei soci (Attività - Passività)

COSTI = valore dei beni e servizi acquistati e consumati nel periodo («esercizio») per ottenere i RICAVI

Correlazione di causa-effetto tra COSTI e RICAVI (principio di «competenza economica»)

RICAVI = valore dei beni e servizi venduti al mercato ed effettivamente realizzati («maturati») nel periodo («esercizio»)



Il dilemma del mercante Dante

Le scelte fatte nella misurazione del reddito applicando il principio di competenza influenzano i valori patrimoniali

La valutazione di voci patrimoniali a prescindere dal principio di competenza fa prevalere la valutazione del patrimonio netto rispetto a quella del reddito

Fiorini	70	70
Credito verso Cecco per vendite	40	40
Rimanenze di tessuti	20	30
Attività	130	140
Debiti verso Duccio per acquisti	40	40
Debiti verso Lapo per prestito	50	50
Passività	90	90
Patrimonio Netto	40	50
Vendite (80 metri a 1,5 fiorini cad.)	120	120
Acquisti (100 metri a 1 fiorino cad.)	-100	-100
Rimanenze finali (20 metri a 1 fiorino cad.)	20	30
Reddito (utile)	40	50

+ 10



20 metri al
prezzo di
vendita di 1,5
fiorini



+ 10

Reddito e «supremazia» del principio di competenza

- Il principio di **competenza economica** guida la misurazione del reddito e osserva l'impresa come un sistema input-output, dove:
 - **OUTPUT**: valore realizzato nel periodo dei beni e servizi venduti al mercato (OUTPUT = RICAVI)
 - **INPUT**: valore dei beni e servizi acquistati e consumati per ottenere l'Output, ovvero i Ricavi (INPUT = COSTI)
- In tale ottica **la misurazione del patrimonio netto è conseguenza delle scelte operate nella misurazione del reddito** (es. delle rimanenze di tessuti: utilizzo del costo storico di acquisto; es. degli ammortamenti quale «consumo» di valore avvenuto nell'esercizio).
- **In conformità al principio di competenza economica, il patrimonio netto di bilancio trova la sua ragion d'essere nella determinazione del reddito dell'esercizio**: tra le poste che compaiono nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico vi deve essere una necessaria correlazione numerica (equazione di bilancio).

(segue)

- **Il reddito d'esercizio**, ovvero *l'accrescimento che in dato periodo di tempo, il capitale di un'impresa subisce in conseguenza della gestione* non trova origine nelle variazioni degli elementi patrimoniali ma nei costi e nei ricavi rilevati durante l'esercizio, *«assestati»*, cioè integrati e rettificati dai numerosi componenti, *costi e ricavi sospesi e presunti, frutto di stime e previsioni*, che uniscono un esercizio ai precedenti ed ai successivi, senza soluzione di continuità (*nesso temporale tra gli esercizi*).
- Le scritture di assestamento o rettifiche di fine esercizio sono infatti di due tipi:
 1. **Integrazione**: aggiunta di valori che la *contabilità degli scambi* non ha rilevato (es. ammortamento)
 2. **Rettifica**: modificazione di valori già rilevati dalla *contabilità degli scambi* (es. rimanenze, che rettificano gli acquisti per determinare i consumi).
- **La continuità dei bilanci** – e pertanto della vita d'impresa – è condizione imprescindibile affinché si possa parlare di misurazione del reddito



Eugen Schmalenbach
«Dynamische Bilanz»

Contro il dualismo del bilancio d'esercizio: la lezione degli anni '30


La dipendenza del patrimonio netto dalla misurazione del reddito, in ossequio al principio di competenza economica, non ammetterebbe valutazioni autonome di singoli elementi patrimoniali.



Gino Zappa
«Il reddito di Impresa»

- Sebbene Conto Economico e Stato Patrimoniale siano collegati e complementari (equazione di bilancio), non esiste un reale dualismo del sistema bilancio ma una gerarchia secondo cui **prioritaria è la misurazione del reddito**, mentre la misurazione del capitale risente delle scelte effettuate in materia di misurazione del reddito medesimo.
- Il capitale di un'impresa forma un complesso economico funzionante il cui valore non può essere determinato valutandone distintamente i singoli componenti, qualunque base di valutazione voglia usarsi. **Il bilancio composto per la determinazione dei risultati economici dell'impresa in funzionamento (redditi netti), non può pertanto servire - secondo lo SCHMALENBACH - a rilevare il valore del patrimonio**
- **ZAPPA:** «*il capitale d'impresa appare nella sua interezza come un complesso, costituito da fattori complementari [...] il capitale appare, nominalmente, come un fondo dal quale il reddito fluisce, ed al quale il reddito periodicamente può aggiungersi. Il reddito, formalmente, si palesa come il valore che collega un capitale considerato in due successivi momenti [...] la formazione del capitale e del reddito segue un processo inverso a quello comunemente supposto, e procede necessariamente dal fluire dei frutti al costituirsi dei capitali*»


Dipendenza del Patrimonio Netto dal Reddito: una semplice rappresentazione grafica




ACQUISTI
 di beni e servizi

VENDITE
 di beni e servizi

COSTI «SOSPESI»
 Beni e servizi acquistato che sono «capitalizzati» ovvero iscritti fra gli elementi attivi del capitale in quanto il loro valore sarà *consumato* (e rilevato a costo) negli esercizi futuri



Disponibilità Liquide Crediti Attività finanziarie	Debiti
Costi "Sospesi" per beni e servizi (Rimanenze di magazzino; Immobilizzazioni materiali non ancora ammortizzate)	Ricavi "sospesi" (differiti)
	Patrimonio Netto Conferimenti dei soci + Redditi realizzati



RICAVI «SOSPESI»
 Beni e servizi venduti che comporteranno ricavi negli esercizi futuri quando le cessioni saranno completate nei confronti dei clienti

Le autonome valutazioni di singoli elementi patrimoniali

CAPITALE NETTO DIPENDENTE DALLA
MISURAZIONE DEL REDDITO

+

AUTONOME VALUTAZIONI DI
SINGOLI ELEMENTI PATRIMONIALI

=

CAPITALE NETTO DIPENDENTE DALLA
MISURAZIONE DEL REDDITO CON AUTONOME
VALUTAZIONI DI SINGOLI ELEMENTI
PATRIMONIALI

Disponibilità Liquide Crediti Attività Finanziarie	Debiti
Costi "Sospesi" per beni e servizi (Rimanenze di magazzino; Immobilizzazioni materiali non ancora ammortizzate)	Ricavi "sospesi" (differiti) Patrimonio Netto Conferimenti dei soci + Redditi realizzati

+

Adeguamento di singoli valori patrimoniali mediante **processi di svalutazione e rivalutazione** in funzione di **criteri diversi rispetto ai valori derivanti dallo "scambio"**:

=

- a) costo di ricostruzione
- b) costi di riacquisto
- c) valore di realizzo
- d) valore equo (mercato attivo)
- e) valore attuale netto dei flussi finanziari futuri

Disponibilità Liquide Crediti Attività Finanziarie	Debiti Passività "probabili"
Costi "Sospesi" per beni e servizi (Rimanenze di magazzino; Immobilizzazioni materiali non ancora ammortizzate)	Ricavi "sospesi" (differiti) Patrimonio Netto Conferimenti dei soci + Redditi realizzati

Nella autonoma valutazione dei singoli elementi patrimoniali (in aggiunta ai valori rilevati per le *operazioni di scambio* e ai successivi *aggiustamenti secondo competenza economica*), quale scelta operare?

- a) Accogliere solo, in ottica di **PRUDENZA**, eventuali svalutazioni probabili di attività e l'iscrizione di passività probabili (seppur non ancora certe come i debiti);
- b) Accogliere anche la valutazione di attività e passività a valori desumibili in base ai prezzi formati su mercati attivi, ovvero il cd. «**VALORE EQUO**» DI MERCATO o «*fair (market) value*».

L'approccio del Codice Civile: la coesistenza dei criteri di *competenza e prudenza*

- I **criteri di valutazione** sono relativi a quei valori che sono rilevati mediante le **rettifiche di fine esercizio**, in relazione all'applicazione di 2 principi generali:
 1. Principio di **Competenza Economica**, finalizzato a misurare il reddito quale contrapposizione tra ricavi e costi (con conseguente impatto sul patrimonio netto); → **enfasi sul conto economico**
 2. Principio di **Prudenza**, finalizzato a valutare le attività e passività patrimoniali allo scopo di evitare sopravvalutazioni del patrimonio netto (con conseguente impatto sul reddito); → **enfasi sullo stato patrimoniale**.
- Il principio di prudenza rappresenta un **criterio asimmetrico** di valutazione delle attività e delle passività affinché:
 - **Utili probabili**, ma non ancora realizzati, NON POSSONO essere contabilizzati;
 - **Perdite probabili**, anche se non ancora realizzate, DEVONO essere contabilizzate.
- Ovvero: *«nel dubbio, il commerciante deve ritenersi più povero piuttosto che più ricco»*

Le domande che si pone il principio di Prudenza

Sono essenzialmente due:

1. Il valore delle **attività patrimoniali** può essere mantenuto o vi sono necessità di riduzione di valore (**svalutazioni**)?
2. Nelle **passività (verso terzi)** oltre alle passività certe («debiti») devono essere rappresentate anche **passività non ancora certe che comunque possono essere stimate in quanto probabili («fondi del passivo»)**

In pratica, le problematiche principali sono le seguenti:

- **Svalutazioni di attività patrimoniali** che possono essere necessarie
 - Crediti
 - Magazzino
 - Immobilizzazioni
 - Partecipazioni
- **Passività non ancora caratterizzate da certezza:**
 - Fondi rischi (es. per contenzioso)
 - Fondi per oneri futuri (es. per costi futuri di garanzia)

La «prudenza» nella autonoma valutazione di singoli elementi patrimoniali

La decisione di dare priorità ai principi di prudenza nella autonoma valutazione di elementi patrimoniali comporta aggiustamenti che nulla hanno a che fare con la logica INPUT-OUTPUT del principio di competenza economica, ovvero:


- **Svalutazioni di attività patrimoniali** (crediti, attività finanziarie, immobilizzazioni materiali e immateriali)
- **Accantonamenti per perdite presunte a fondi del passivo per rischi e oneri futuri (passività stimate)**

Si produce pertanto una **inversione nella relazione tra conto economico e stato patrimoniale nel rispetto dell'equazione di bilancio**: le valutazioni «prudenziali» di elementi patrimoniali (perdite probabili) sono recepite nel conto economico (svalutazioni e accantonamenti ai fondi del passivo). SI VEDA LA FIGURA A DESTRA PER TALE INVERSIONE.

Il reddito diventa quindi un «valore ibrido» così costituito:

1. Rilevazione dei valori prodotti dalle operazioni di scambio
2. Rettifiche di fine esercizio per il principio di competenza economica
3. Rettifiche di fine esercizio per il principio di prudenza.

Quando parliamo di **criteri di valutazione**, facciamo pertanto riferimento a criteri che rispondono ai 3 punti sopra menzionati: quando si possono riconoscere (rilevare) gli effetti delle operazioni di scambio [1], quali rettifiche apportare per competenza [2] e quali per prudenza [3].



INTRODUZIONE AL SISTEMA BILANCIO E AL FUNZIONAMENTO DELLE RILEVAZIONI CONTABILI IN PARTITA DOPPIA:

**Logiche sottostanti i criteri di valutazione; cenni
ai principali criteri di valutazione**

Criteri di valutazione: rimanenze di magazzino


Nel suo primo anno di attività l'azienda BETA ha acquistato 250 beni a 1 euro e ne ha venduti 150 al prezzo di 1,5 euro cad; a fine periodo residuano a magazzino rimanenze pari a 100 unità.

CONTO ECONOMICO anno 1

Acq. beni	250 x 1	Vendita beni	150 x 1,5
		Rim. finali	100 x 1

STATO PATRIMONIALE anno 1

Rim. Magaz. 100 x 1



All'inizio dell'esercizio successivo

CONTO ECONOMICO anno 2

Rim. iniziali	100 x 1	Vendita beni	...
Acq. Beni	...	Rim. finali	...

Criteri di valutazione: rimanenze di magazzino (Art. 2426, co. 1, no. 9, 10 e 11)

- **La valutazione va fatta al minore tra costo e mercato per l'effetto combinato del principio di competenza e di quello di prudenza:**
 - Il principio di **competenza** richiede che le rimanenze finali siano valutata al costo per confronto con il valore degli acquisti al fine di determinare i «consumi» (si tratta di un rinvio di costi di acquisto all'esercizio successivo, nell'ottica reddituale);
 - Il principio di **prudenza** richiede che se il valore di realizzo (valore di vendita) è inferiore al valore di costo, occorre svalutare (ottica patrimoniale di valutazione di una voce dell'attivo);
 - Esempi:
 - se il costo è 10 e il valore di mercato è 12, si valuta al costo (il minore) evitando così di aumentare nel reddito per la differenza di 2 che costituisce un utile probabile non ancora realizzato;
 - se il costo è 10 e il valore di mercato è 8, si valuta al valore di mercato (il minore) diminuendo così il reddito per la differenza di 2 che costituisce perdita probabile anche se non ancora realizzata;
- **Altri punti di attenzione:**
 - Costo dei beni fungibili (Medio, Last In First Out, First In First Out)
 - Costo di produzione dei prodotti finiti (costi industriali di produzione)
 - Svalutazione per obsolescenza (per un insieme di beni a magazzino)


Criteri di valutazione: crediti

Nel primo anno di attività si stima che per un cliente, debitore di 500, il credito sia recuperabile solo per l'importo di 380. Nel secondo anno si conclude una transazione con il cliente incassando 300 e si rinuncia alla differenza

CONTO ECONOMICO anno 1

	Vendita beni 500
Svalutazione crediti 120	

STATO PATRIMONIALE anno 1

Crediti 500	
Fondo svalutazione crediti -120	

Nell'esercizio successivo

CONTO ECONOMICO anno 2

Perdite su crediti di esercizi precedenti 80	
--	--

STATO PATRIMONIALE anno 2

C/C 300	
---------	--

Criteri di valutazione: crediti (Art. 2426, co. 1, no. 8)

- I crediti devono essere valutati al **valore di presumibile realizzo** (incasso presunto)
- Di conseguenza occorre stanziare a conto economico eventuali *svalutazioni dei crediti (perdite probabili)* con conseguente iscrizione di un *fondo svalutazione crediti* a stato patrimoniale; quest'ultimo riduce indirettamente il valore nominale dei crediti all'attivo. Quando si manifesta la **perdita definitiva su crediti** si «utilizza» il fondo, se capiente, e l'eventuale eccedenza è rilevata a a conto economico come *perdita su crediti di esercizi precedenti*
- Nello **stato patrimoniale civilistico** i crediti sono già esposti al netto del fondo svalutazione crediti (i dettagli sono forniti nella Nota Integrativa)
- La **stima** delle presumibili perdite su crediti si fonda su due analisi:
 1. **Rischio specifico**: *stima analitica per singolo cliente con riferimento ai crediti che evidenziano una situazione di oggettiva difficoltà* ovvero, in termini crescenti: crediti scaduti, crediti scaduti verso clienti con cui esiste un contenzioso, crediti scaduti verso clienti in procedure concorsuali;
 2. **Rischio generico**: *stima sulla massa dei crediti verso clienti in bonis in misura pari al valore storico delle perdite desumibile dal passato* (ad es. mediante l'indice *perdite su crediti / ricavi di vendita*; es. un indice medio nell'ultimo trienni pari a $30 / 1.000 = 3\%$ implica che, storicamente, la società perde per problemi di incasso ca. il 3% dei propri ricavi complessivi)

Criteri di valutazione: immobilizzazioni materiali e immateriali (Art. 2426, co. 1, no. 1, 2, 3, 5 e 6)

- Il **piano di ammortamento** dipende da tre decisioni:
 1. **Valore da ammortare** (Costo – Valore residuo al termin della vita economica utile)
 2. **Vita economica utile**: Senescenza (durata fisico-meccanica e durata legale) vs. Obsolescenza tecnologica e commerciale
 3. **Criterio di ammortamento** (es. quote costanti)
- Esempio: due compagnie aeree a confronto:
 - A: costo 1.000; vita utile 10 anni; valore residuo 400 →
ammortamento annuo = $(1.000 - 400) / 10 = 60$
 - B: costo 1.000; vita utile 25 anni; valore residuo 50 →
ammortamento annuo = $(1.000 - 50) / 25 = 38$
- Svalutazione per **perdita durevole di valore**:
 - Contabilmente funziona come l'ammortamento: «*svalutazione*» a conto economico; «*fondo svalutazione*» a stato patrimoniale
 - Si applica *quando le previsioni economico-finanziarie sono tali da non consentire neppure di recuperare il valore netto contabile del cespite*; obbligo di ripristino di valore se si verificano le condizioni sopra una precedente svalutazione

Criteri di valutazione: immobilizzazioni materiali e immateriali (Art. 2426, co. 1, no. 1, 2, 3, 5 e 6)

- Le immobilizzazioni immateriali (anche in questo caso costi a utilità pluriennale) sono rilevate solo se acquisite ed appartengono a 3 categorie:
 1. **Diritti giuridici** (licenza, concessione, marchi, brevetti, opere dell'ingegno ecc.): l'ammortamento ha come durata massima la durata legale;
 2. **Oneri pluriennali** (costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo); va dimostrato che possiedono benefici futuri:
 - Costi di impianto e ampliamento: capitalizzabili i costi di start-up (pre-operativi) e quelli per costituzione a aumento di capitale; non capitalizzabili i costi per l'addestramento e qualificazione del personale nonché i costi per la riduzione del personale;
 - Costi di sviluppo: costi per l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione
 - Per entrambi: capitalizzati con il consenso del Collegio Sindacale; ammortamento su una durata massima di 5 anni (estendibile per i costi di sviluppo se dimostrabile); obbligo di vincolare una riserva per l'importo iscritto nell'attivo;
 3. **Avviamento** (differenza tra il prezzo per l'acquisto di un'azienda ed il valore di mercato delle singole attività e passività patrimoniali acquisite):
 - Capitalizzabile con il consenso del Collegio Sindacale
 - Ammortamento lungo la vita utile stimata; se non dimostrabile: massimo 10 anni
- Per tutte: svalutazione per perdite durevoli di valore (ed eventuale ripristino di valore, tranne che per l'avviamento)

Criteri di valutazione: partecipazioni in altre società (Art. 2426, co. 1, no. 3 e 4)

- Due metodi di valutazione:
 1. **Metodo del costo rettificato** per eventuali perdite di valore (svalutazioni); simile alle immobilizzazioni materiali e immateriali
 2. **Metodo del patrimonio netto**: applicabile solo a controllate e collegate; la partecipazione è aumentata/diminuita di valore in ogni esercizio rilevando pertanto, per competenza, un utile/perdita in base alle variazioni del patrimonio netto della partecipata dovute al risultato dell'esercizio (utile/perdita, rettificato con i criteri tipici del bilancio consolidato) e alla eventuale distribuzione dei dividendi (riduzione di valore della partecipazione): esempio
 - Acquisto di una partecipazione pari a 10.000 in data 1/1/X
 - In data 30/4/X si ricevono dividendi per 400
 - In data 31/12/X la partecipata contabilizza un utile di 600
 - Al 31/12/X la partecipazione è iscritta al valore di 10.200 (10.000-400+600) per effetto di due rilevazioni contabili:
 1. Dividendi di 400: diminuzione della partecipazione nell'attivo e contestuale aumento della liquidità
 2. Risultato (utile) di 600: aumento della partecipazione nell'attivo e utile da partecipazione a conto economico (l'utile della partecipata va rettificato con la logica del bilancio consolidato; ad esempio eliminando gli effetti di operazioni infragruppo)
- **Svalutazioni per perdite durevoli di valore**: si applica sia per la valutazione al costo che per la valutazione con il metodo del patrimonio netto; possibile il ripristino di valore successivo; effetti contabili simili alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali; la perdita durevole di valore dipende dalla valutazione dei dati previsionali economico-finanziari della partecipata

Criteri di valutazione: fondi rischi e oneri futuri

Nel primo anno di attività si verifica un contenzioso per il quale si reputa sia probabile un risarcimento di 1.000. Nel secondo anno si stipula una transazione pagando un risarcimento di 1.500

CONTO ECONOMICO anno 1

Accantonamento a fondo rischi per contenzioso 1.000

STATO PATRIMONIALE anno 1

Fondo rischi per contenzioso 1.000

Nell'esercizio successivo

CONTO ECONOMICO anno 2

Perdite per risarcimento a (al netto dell'utilizzo del fondo)... 500
--

STATO PATRIMONIALE anno 2

C/C -1.500

Criteria di valutazione: fondi rischi e oneri futuri (Art. 2423-bis co. 3)

- **Caratteristica dei fondi rischi e oneri futuri:**
 - Natura determinata (specifica e non generica)
 - Esistenza probabile (fondi rischi) e certa (fondi oneri futuri)
 - Ammontare noto o comunque stimabile
 - Data di manifestazione dell'utilizzo di risorse: nota o comunque stimabile
- Il loro valore deve essere adeguato alla fine di ogni esercizio: quando si manifesta la perdita definitiva l'eventuale differenza tra questa e il fondo accantonato va rilevata a conto economico
- **Fondi rischi:**
 - Relativi al contenzioso (clienti, fornitori, Stato, concorrenti, personale ecc.)
- **Fondi per oneri futuri:**
 - Garanzia prodotti
 - Operazioni e concorsi a premio e buoni sconto
 - Penalità contrattuali
 - Prepensionamento e ristrutturazione aziendale (ristrutturazione e riorganizzazione)
 - Manutenzione ordinaria ciclica
 - Recupero ambientale (bonifica, ripristino)
 - Quiescenza e simili (previdenza integrativa e indennità per lavoratori non subordinati)
 - Imposte differite

Criteri di valutazione per «prudenza»: un sintesi

Voce dell'attivo o del passivo	Criteri
Magazzino merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti (stessa logica per le rimanenze di titoli in quanto investimenti di breve periodo)	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione: al minore tra costo di acquisto/produzione e valore di mercato • Logica: se il valore di mercato è superiore al costo (utile probabile) si usa il costo (minore); se il valore di mercato è inferiore al costo (perdita probabile) si usa il minore (valore di mercato).
Crediti verso clienti	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione al presumibile valore di realizzo (incasso) • Logica: perdite su crediti future probabili devono essere contabilizzate mediante apposita voce rettificativa dell'attivo (<u>fondo svalutazione crediti</u>) e contestuale perdita a conto economico (<u>svalutazione crediti</u>).
Immobilizzazioni materiali (terreni/fabbricati, impianti attrezzature ecc.) e immateriali (diritti, oneri pluriennali e avviamento)	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione: eventuali perdite durevoli di valore devono essere contabilizzate (<u>svalutazioni</u> a conto economico con contestuale riduzione del valore dell'attivo mediante un <u>fondo svalutazione</u>); se vi è una successiva ripresa di valore è possibile rivalutare in quanto si ha un «ripristino» del valore precedente; invece rivalutazioni per incremento del valore economico non sono ammesse per prudenza. • La valutazione ha a riferimento sia il valore di vendita di una immobilizzazione sia il suo valore d'uso (ovvero i flussi finanziari positivi generati in futuro da tale investimento).
Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni)	<ul style="list-style-type: none"> • Stessa logica applicata alle immobilizzazioni materiali e immateriali (<u>svalutazioni</u> a conto economico e <u>fondo svalutazione partecipazioni</u>); la valutazione delle partecipazioni deriva da perizie che accertano il valore economico della quota posseduta in relazione alle prospettive future di redditi e flussi finanziari.
Fondi rischi e oneri futuri	<ul style="list-style-type: none"> • Trattasi di passività che possiedono elementi di incertezza (esistenza probabile o certa e importo/tempistica incerti): fondo rischi per contenziosi, fondo per oneri futuri per garanzia prodotti, fondo per oneri futuri di smantellamento/bonifica ecc.: va iscritta la passività tra i <u>«fondi»</u> ed il correlato <u>onere/perdita</u> (il cd. <i>accantonamento</i>) a conto economico.